

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 20 ottobre 2020, n. 301

ID 1551 – Impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani indifferenziati in località Pastorizze - Poggiardo (LE) - “PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL”.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 02/07/2015 ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i..

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 40 del 18/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Maria Carmela Bruno;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

- la Legge 241/90 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e s.m.i.;
- la DGRP n. 672/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”
- l’indicazione operativa, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l’aggiornamento AIA;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla PO Coordinamento AIA ing. Paolo GAROFOLI così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione è stata oggetto di provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 02/07/2015 e successiva di aggiornamento per modifica.

Il procedimento amministrativo riguarda la valutazione del carattere di sostanzialità della modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato istanza con nota finale acquisita al prot. 11688 del 05 ottobre 2020 allegando:

- Descrizione tecnica della modifica;
- Determinazione Dirigenziale n. 10/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. 18 del 06/08/2015;

- Determinazione Dirigenziale n. 607 del 21 dicembre 2006;
- Procedura di gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU;
- Disposizione AGER prot. 6249 del 21-07-2020;
- Certificato d'analisi n. 07201041 del 9 luglio 2020 del dott. Chim. Luigi BRUNO;
- Certificato d'analisi n. 06200720 del 8 giugno 2020 del dott. Chim. Luigi BRUNO;
- Disposizione AGER prot. 3265 del 28-04-2020;
- Lista di controllo per la valutazione preliminare
- Ricevuta del bonifico di pagamento della tariffa istruttoria;

A seguito del ricevimento dell'istanza, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e smi con nota prot. 11766 del 06 ottobre 2020 e pubblicato, in pari data, il relativo avviso sul Portale Ambientale della Regione Puglia con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico.

Con nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, anticipata via mail in pari data, acquisita al prot. 12204 del 14/10/2020 del Servizio AIA-RIR, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate con pec del 01.10.2020 e 05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente."*

Con nota prot. 12016 del 09 ottobre 2020 venivano chieste al Gestore integrazioni con contestuale interruzione del procedimento.

Il giorno 14 ottobre 2020 si teneva apposita riunione, convocata dal Direttore di Dipartimento con pec del giorno 13 ottobre 2020, durante la quale venivano chiarite al rappresentante del Gestore le integrazioni richieste, di cui alla nota prot. 12016 del 09 ottobre 2020.

Con pec del giorno 14 ottobre 2020, acquisita al prot. 12285 del 15/10/2020, il Gestore trasmetteva le integrazioni in riscontro alla nota prot. 12016/2020 e all'incontro tenutosi presso il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.

Il ciclo produttivo interessato dalla modifica non sostanziale è la linea di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati che prevede le seguenti fasi principali:

- Controllo radiometrico
- Stoccaggio
- Dilacerazione sacchi e separazione metalli ferrosi
- Biostabilizzazione
- Vagliatura in un vaglio rotante ottagonale
- Predisposizione della FSC per stoccaggio in area coperta da tettoia o per avvio diretto ad impianti di produzione di CSS

La modifica proposta riguarda l'introduzione, all'interno della linea di trattamento complessa, del rifiuto consistente nello scarto del trattamento delle frazioni secche della raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti sul territorio pugliese. La tipologia di detto rifiuto è analoga a quella oggetto di Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 206/2020.

Nell'integrazione fornita con pec del 14/10/2020, acquisita al prot. 12285 del 15/10/2020, l'istante ha proposto che il rifiuto in esame sia trattato al fine di raggiungere i seguenti valori:

- $PCI \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.}$

- umidità $\leq 25\%$
- IDRr $\leq 400 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}$.

Tutto quanto premesso:

- esaminati i documenti in atti e l'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l'aggiornamento AIA di modifiche;
- vista la nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, acquisita al prot. 12204 del 14/10/2010 del Servizio AIA-RIR, con cui il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate con pec del 01.10.2020 e 05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente."*
- Atteso che presso l'installazione è già stata operata la modifica, oggetto di esame nell'attuale procedimento amministrativo, per effetto dell'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 206/2020;
- Ritenuto necessario confermare, per la tipologia richiesta di rifiuto in ingresso con EER 191212 (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), i necessari controlli nonché garantire l'efficace distinzione dai flussi dei rifiuti con stesso codice EER attualmente già prodotti (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattati (FSC scartata dai produttori di CSS) in forza dell'AIA rilasciata con DD 10/2015 con le seguenti prescrizioni:
 - Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di messa in riserva (R13) e alla linea di pretrattamento e biostabilizzazione (R12) secondo le stesse modalità già autorizzate con DD 10/2015 con le specifiche prescrizioni 5, 8 e 9 dell'Allegato A al medesimo atto e nel rispetto di tutti i limiti quantitativi già fissati con l'AIA vigente;
 - Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD nei termini del Piano di monitoraggio e controllo già approvato;
 - Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:
$$\text{PCI} \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.} - \text{umidità} \leq 25\% - \text{IDRr} \leq 400 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}.$$
 - Garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattate (FSC scartata dai produttori di CSS)
- ritenuto che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;

- sono definite le condizioni prescrittive gestionali, come sopra riportato ed in analogia alle condizioni fissate con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 206 del 11 aprile 2020

in considerazione dell'urgenza rappresentata dai dirigenti di Servizio e Sezione alla luce delle criticità manifestate da AGER nonché sulla scorta delle indicazioni del Direttore di Dipartimento ribadite durante la riunione del giorno 15 ottobre 2020, si sottopone la presente istruttoria al Dirigente del Servizio AIA-RIR per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

PO Coordinamento AIA
Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e;

- in considerazione dei seguenti indirizzi, pareri e note:
 1. delle note prot. 6098 e prot.9254 del 31/07/2020, a firma, rispettivamente, del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dirigente di Sezione Autorizzazioni Ambientali contenenti disposizioni per la valutazione ordinaria delle istanze di modifica, in cui si indica il ricorso alle procedure ordinarie AIA di cui al TUA, facendo espresso richiamo al vincolo temporale previsto dalla DGR 672/2016 per la conclusione del procedimento;
 2. della nota prot. 6920 del 11/09/2020 del Dipartimento con cui, proprio in riferimento alla richiesta di proroga dell'Ordinanza Presidenziale n. 206/2020 pervenuta da AGER per il trattamento dei rifiuti in questione, vengono ribaditi i termini ordinari di espressione da parte dell'Autorità competente a seguito del ricevimento di comunicazione di modifica non sostanziale;
 3. della nota, prot. 8043 del 16 settembre 2020, con cui AGER ha rappresentato la situazione di rischio ambientale dovuta alle diverse comunicazioni di prossima chiusura degli impianti di trattamento rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rimettendo alle decisioni del Dipartimento per scongiurare le criticità segnalate mediante adozione di provvedimenti ordinari;
 4. dell'ultima nota, prot. 8887 del 14-10-2020, con cui AGER sollecita ulteriormente i gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico a presentare le istanze di modifica AIA per consentire il conferimento presso i TMB degli scarti di lavorazione con EER 191212/190501 prodotti dagli impianti di compostaggio e degli scarti di lavorazione con EER 191212 prodotti dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata;
 5. dell'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l'aggiornamento di AIA per modifiche, con particolare riferimento alle istanze provenienti da gestori di impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani;
 6. della nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, anticipata via mail in pari data ed acquisita al prot. 12204 del 14/10/2010 del Servizio AIA-RIR, con cui il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate con pec del 01.10.2020 e 05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente."*

7. della nota prot.12418 del 16.10.2020, con cui il Dirigente di Sezione ribadiva di provvedere ad evadere con sollecitudine le istanze di modifica non sostanziale provenienti da impianti di TMB per introduzione codici EER 191212 e 190501, evidenziando la ricorrenza delle circostanze per dichiarare l'immediata esecutività dei relativi provvedimenti amministrativi

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:
 - nell'introduzione all'interno della linea di trattamento RSU del rifiuto con codice EER 191212, consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;
2. di prescrivere al Gestore di:
 - avviare il rifiuto, oggetto del presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale, (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), alle operazioni di messa in riserva (R13) e alla linea di pretrattamento e biostabilizzazione (R12) secondo le stesse modalità già autorizzate con Determina Dirigenziale n. 10/2015 con le specifiche prescrizioni 5, 8 e 9 dell'Allegato A al medesimo atto e nel rispetto di tutti i limiti quantitativi già fissati con l'AIA vigente;
 - registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD nei termini del Piano di monitoraggio e controllo già approvato;
 - garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:

PCI \geq 13.000 KJ/Kg t.q. - umidità \leq 25% - IDRr \leq 400 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹.
 - garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattate (FSC scartata dai produttori di CSS);
3. di stabilire che il presente provvedimento non disciplina i flussi di rifiuti destinati all'installazione PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, in ragione della competenza specifica in capo ad AGER Puglia ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. c della Legge Regionale 20/2016;
4. di precisare che la qualifica di modifica non sostanziale di cui al precedente punto 1 è strettamente correlata al trattamento del rifiuto EER 191212, costituito dallo scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;

5. di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento, massimizzando il riciclaggio e il recupero degli stessi, conformemente alle recenti disposizioni recate dal D.Lgs. n.116/2020;
6. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e smi;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL**" con sede legale in Massafra (TA) alla contrada "Forcellana San Sergio" mediante pec all'indirizzo: a.albanese@pec.progetto-ambiente-le2.com;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di LE, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Poggiardo, alla Provincia di Lecce, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Maria Carmela Bruno